

APPALTO DEL SERVIZIO DI ISPEZIONE AGLI IMPIANTI TERMICI NEL PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2013.
CAPITOLATO D'ONERI

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di ispezione, come definito all'art 3, dello stato di esercizio e manutenzione, nonché del rendimento di combustione, nel periodo gennaio – giugno 2013 degli impianti termici ricadenti nel territorio della provincia di Cremona, con esclusione del comune di Cremona.

Per ispezione sugli impianti termici si intende il complesso degli interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati, mirato a verificare l'osservanza alle norme relative al contenimento dei consumi energetici nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale, così come viene definita nel D.P.R. 412/93, dal D.lgs 192/95 e dalla D.G.R. 5117/07 e successive modifiche tra cui la D.G.R. 8355/08 "Disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici nel territorio regionale".

Sono esclusi dai suddetti controlli gli impianti per la climatizzazione estiva, gli impianti costituiti dagli scaldacqua unifamiliari, anche di potenza nominale al focolare maggiore o uguale a 15 kW, le apparecchiature con potenza al focolare inferiore a 4 kW, anche se la somma con altri apparecchi simili ed eventuali scaldacqua presenti supera i 15 kW, le stufe, i caminetti ed i radiatori individuali, di qualsiasi potenza nominale al focolare.

L'elenco degli impianti da sottoporre a ispezione diretta verrà fornito dal Settore Agricoltura e Ambiente della Provincia di Cremona (nel seguito Provincia).

L'appalto ha per oggetto, inoltre, le attività conseguenti alla constatazione di situazioni di pericolo grave ed immediato per l'incolumità umana, che riguardassero gli impianti termici oggetto delle ispezioni.

ART. 2 - CARATTERE DELL'APPALTO

Trattasi di appalto pubblico di servizi ai sensi del D.lgs 163/06.

Il servizio per nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato, salvo casi di forza maggiore, da dimostrare immediatamente alla Provincia.

L'Appaltatore dovrà usare, nell'esecuzione dei servizi, la diligenza prevista dall'art 1176 del Codice Civile.

In caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio, la Provincia potrà sostituirsi all'Appaltatore per l'esecuzione d'ufficio della parte non svolta, addebitando allo stesso le relative spese. La sostituzione potrà avvenire anche per singoli servizi o parte di essi, non eseguiti dall'Appaltatore.

ART. 3 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO E MODALITA' OPERATIVE

L'appalto comprende l'esecuzione di ispezioni dirette sugli impianti termici.

La Provincia fornisce, all'inizio della campagna e con modalità telematiche, l'elenco degli impianti da ispezionare.

L'Appaltatore verifica l'attendibilità dei dati relativi ai soggetti individuati nell'elenco (anagrafica, indirizzi, civici ecc.), quindi invia le proposte di modifica alla Provincia che provvede senza ritardo alla loro validazione, mediante comunicazione telematica.

Quindi, l'Appaltatore produce e trasmette alla Provincia la propria programmazione.

La Provincia provvede, di norma, all'elaborazione, alla stampa ed all'imbastamento degli avvisi da spedire ai responsabili di ogni impianto per informarlo della ispezione programmata. La Provincia effettua la spedizione degli avvisi, in cui è riportato il numero di telefono cellulare dell'ispettore, al fine di agevolare l'utente per eventuali comunicazioni relative, per esempio, la necessità di modifica del giorno e dell'orario dell'appuntamento.

All'inizio di ogni fase, l'appaltatore chiede alla Provincia di provvedere alla spedizione degli avvisi relativi al Comune interessato con almeno 3 settimane in anticipo rispetto al primo appuntamento programmato.

L'appaltatore garantisce che ogni ispettore deve fissare una nuova data nel caso di impedimento comunicato da parte dell'utente e che vengano svolte senza ritardo eventuali ispezioni imprevedibili ed urgenti, disposte telematicamente dalla Provincia.

E' compito dell'ispettore:

- a) accertare l'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici attraverso l'ispezione degli stessi, l'esecuzione delle prove e la compilazione dei documenti di ispezione;
- b) effettuare la visita nel giorno e nell'orario concordato, con una tolleranza massima di 120 minuti, compilando in tutte le sue parti il rapporto di prova di cui agli allegati A e B alla D.G.R. 5117/07 e successive modifiche, secondo quanto riportato nel manuale per la compilazione per gli impianti di potenza inferiore e superiore a 35 kW;
- c) avere un comportamento gentile e disponibile ed esibire il cartellino di riconoscimento che viene fornito dall'Ente, anche nel caso non venga richiesto dal responsabile d'impianto;
- d) compilare le parti di sua competenza sui libretti di centrale e sui libretti di impianto e controllare che tali documenti siano correttamente compilati e siano corredati delle autodichiarazioni di avvenuta manutenzione, complete dei bollini attestanti l'avvenuto pagamento del contributo provinciale.

L'ispettore deve rispondere in modo gratuito e imparziale alle richieste di chiarimenti dell'utenza in merito a questioni afferenti le norme che disciplinano le ispezioni oggetto dell'appalto, ma deve astenersi dall'inserire nel rapporto di prova consigli o raccomandazioni formulati sulla base dell'esito dell'ispezione e dallo svolgere opera di promozione di eventuali ulteriori servizi.

Nel caso in cui un cittadino non sia reperibile nel giorno e nell'orario previsti dalla programmazione, l'ispettore provvede a lasciare l'avviso di assenza all'utente con obbligo di richiamo da parte di quest'ultimo per fissare un nuovo appuntamento. Resta inteso che per tali controlli nessun compenso o maggiorazione viene corrisposto all'ispettore.

Nessun compenso viene corrisposto nel caso di indisponibilità da parte dell'utente.

Le ispezioni devono essere effettuate avvalendosi di un analizzatore per il rendimento di combustione conforme alla norma UNI 10389 e di un deprimometro conforme alla norma UNI 10845, avente precisione non maggiore di 0,5 Pascal e risoluzione 0,1 Pascal. Prima dell'avvio delle operazioni di ispezione, l'Appaltatore deve produrre alla Provincia gli attestati di taratura della strumentazione adoperata, la quale deve essere revisionata obbligatoriamente almeno ogni anno a cura dell'ispettore.

L'ispettore deve controllare, contestualmente alle operazioni di controllo della combustione, che il libretto di Impianto e/o di Centrale sia conforme al modello previsto dal D.M. 60/2003, prescritto dall'art. 11 della D.G.R. 6303/2007, che esso sia regolarmente compilato e completo di tutti gli elementi da sottoporre a verifica periodica, sia sottoscritto dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto e sia corredato dei documenti attestanti gli interventi di ordinaria manutenzione con i relativi rapporti di controllo e gli eventuali interventi di straordinaria manutenzione.

Il risultato della ispezione deve essere registrato su apposito Rapporto di Ispezione. Esso verrà esteso in triplice copia, di cui una a disposizione del responsabile dell'impianto (Proprietario, Occupante, Amministratore di condominio o Terzo Responsabile), una da trasmettere alla Provincia, ed una conservata dall'ispettore.

L'eventuale rilevazione dell'inosservanza delle norme relative alla manutenzione ed esercizio dell'impianto deve essere verbalizzata sul medesimo Rapporto di Prova, per l'adozione da parte della Autorità competente dei provvedimenti relativi, nonché per l'irrogazione delle eventuali sanzioni di cui al paragrafo 14 delle "Disposizioni" allegata alla D.G.R. n. VIII/6303/2007.

L'Appaltatore, a seguito delle ispezioni eseguite per tramite dei suoi ispettori, provvede a:

- informatizzare gli allegati tramite CURIT (Catasto Unico Regionale Impianti Termici) entro il termine massimo di 15 giorni dall'ispezione, così come stabilito dalle "Disposizioni" allegata alla D.G.R. n. VIII/6303/2007 (par. 15);
- fornire alla Provincia le copie dei rapporti delle ispezioni effettuate ogni mese debitamente ordinati ed il relativo report, riportante la denominazione dell'impianto ispezionato, il suo indirizzo, la sua potenza, l'indicazione del tipo di ispezione e segnalare alla Provincia i casi in cui, durante le

ispezioni, venga a conoscenza dell'utilizzo di un combustibile non consentito sul territorio regionale, ai sensi della Legge regionale 24/06;

- dare immediata comunicazione alla Provincia del rinvenimento di impianti potenzialmente pericolosi, tramite fax, entro un giorno lavorativo, previo inserimento nel CURIT del rapporto di ispezione.

Gli impianti di nuova installazione, quelli ristrutturati e quelli a cui siano stati sostituiti i generatori di calore non sono soggetti ad ispezione nelle due stagioni termiche successive alla data di installazione, purché sia stata trasmessa, da parte della Azienda installatrice, la scheda identificativa d'impianto prevista dalla D.G.R. 5117/07 e successive modifiche, corredata dal rapporto di controllo tecnico attestante la prova di combustione all'attivazione dell'impianto.

Nei casi di contestazione dell'ispezione, ovvero di rifiuto durante il contatto per fissare l'appuntamento, ovvero di mancata presenza dell'utente all'appuntamento o di rifiuto a far entrare l'ispettore, lo stesso è tenuto a comunicare alla Provincia il fatto ed i dati utili a identificare il controllo.

Nei casi di rifiuto, la Provincia provvede a trasmettere all'utente, tramite il Comune di appartenenza, una seconda lettera, in cui ribadisce l'obbligo di accettare l'ispezione ed indica la data, l'ora, ed il nominativo dell'ispettore incaricato ad eseguire l'ispezione.

Nel caso di ulteriore rifiuto, l'ispettore comunica ancora alla Provincia il fatto e l'Ente chiede l'intervento della Polizia Provinciale per consentire l'accesso all'impianto da ispezionare. Un agente, previo avviso a mezzo raccomandata AR al titolare dell'impianto, accompagnerà l'ispettore all'ispezione.

Se a seguito di tale operazione permane il diniego, la Provincia provvede a richiedere all'impresa di distribuzione di gas naturale la sospensione della fornitura di gas all'impianto, fino ad ispezione avvenuta.

L'annullamento di un'ispezione (in caso di presenza di impianti non soggetti ad ispezione, caldaie nuove, ...) compete all'ispettore, che può procedere solamente previa acquisizione della Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata all'avviso ed accompagnata dalla fotocopia della carta d'identità del responsabile dell'impianto.

La motivazione dell'annullamento deve essere registrata anche sul CURIT, selezionandola dal menù disponibile.

Eventuali non conformità riguardanti le norme in materia di sicurezza devono essere indicate nel verbale cartaceo con il corrispondente codice e devono essere inserite anche nel CURIT sotto la voce "Anomalie" riportata nella parte finale del verbale, utilizzando i tasti per la scelta "menù a tendina".

L'ispettore è tenuto a consegnare al responsabile degli impianti con dichiarazione scaduta o dichiarati dopo il termine del 31 luglio 2012 il bollettino postale necessario per il pagamento alla Provincia del corrispettivo per la prestazione effettuata.

L'ispettore è tenuto a controllare le copie dei rapporti di manutenzione annessi al libretto di caldaia o di centrale. Se l'allegato G o F relativo alla manutenzione fosse presente, ma non spedito alla Provincia, la verifica sarà gratuita per l'utente. Essendo però il mancato invio imputabile al manutentore, il fatto deve essere segnalato alla Provincia senza ritardo, anticipando via fax o mail il rapporto di ispezione, in modo che gli uffici provinciali possano procedere con i provvedimenti conseguenti. Nel campo "osservazioni" del rapporto di ispezione deve essere riportato: "Dalla documentazione presa in visione non risulta essere stata trasmessa la dichiarazione di avvenuta manutenzione". Se invece nella stessa situazione fosse scritto sul rapporto di controllo che l'utente ha rifiutato il pagamento del costo della dichiarazione, il costo della ispezione è da imputare all'utente.

ART. 4 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo dell'appalto è pari ad € 300.000,00 (I.V.A. esclusa). Pertanto l'importo dell'appalto, comprensivo dell'eventuale ripetizione di cui al successivo art. 10, è pari a complessivi € 600.000,00 (I.V.A. esclusa).

Il numero presunto delle verifiche relative al periodo gennaio – giugno 2013 è pari a 6.000.

La prestazione sarà aggiudicata, ai sensi dell'art. 83 D.Lgs. 163/2006, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri di cui al successivo art. 7.

L'offerta economica dovrà indicare un ribasso unico sull'elenco prezzi posto a base di gara.

L'elenco prezzi a base di gara, contenente gli importi unitari (iva esclusa), calcolati per categorie di impianti, è il seguente:

a. Controlli impianti dichiarati:

P < 35 kW	€ 55,00
35 ≤ P < 50 kW	€ 77,00
50 ≤ P < 116,3 kW	€ 96,00
116,3 ≤ P < 350 kW	€ 128,00
P ≥ 350 kW	€ 150,00

- per ogni generatore di calore, installato nello stesso locale, in più rispetto al primo:

P < 35 kW	€ 39,00
35 ≤ P < 50 kW	€ 54,00
50 ≤ P < 116,3 kW	€ 67,00
116,3 ≤ P < 350 kW	€ 90,00
P ≥ 350 kW	€ 104,00

b. Controlli impianti non dichiarati:

P < 35 kW	€ 62,00
35 ≤ P < 50 kW	€ 81,00
50 ≤ P < 116,3 kW	€ 101,00
116,3 ≤ P < 350 kW	€ 134,00
P ≥ 350 kW	€ 160,00

- Per ogni generatore di calore, installato nello stesso locale, in più rispetto al primo:

P < 35 kW	€ 43,00
35 ≤ P < 50 kW	€ 57,00
50 ≤ P < 116,3 kW	€ 71,00
116,3 ≤ P < 350 kW	€ 93,00
P ≥ 350 kW	€ 112,00

c. Ricontrollo:

P < 35 kW	€ 43,00
35 ≤ P < 50 kW	€ 52,00
50 ≤ P < 116,3 kW	€ 64,00
116,3 ≤ P < 350 kW	€ 86,00
P ≥ 350 kW	€ 107,00

- Per ogni generatore di calore, installato nello stesso locale, in più rispetto al primo:

P < 35 kW	€ 30,00
35 ≤ P < 50 kW	€ 36,00
50 ≤ P < 116,3 kW	€ 45,00
116,3 ≤ P < 350 kW	€ 60,00
P ≥ 350 kW	€ 75,00

- d. Per impianti nei quali non viene effettuata la prova fumi, per cause non imputabili al verificatore** (mancanza foro, etc.), gli importi unitari netti a base d'asta sono calcolati come al precedente punto c (Ricontrollo).

- e. Visita non effettuata per mancato rispetto dell'appuntamento, quando fissato in via esclusiva dai competenti uffici provinciali di cui si ha comprovata ricezione da parte dell'utente,** l'importo unitario a base d'asta (al netto) per qualsiasi potenza è di € 27,00.

Si precisa che il numero di ispezioni effettivamente eseguite potrà non corrispondere al totale dei nominativi assegnati dagli Uffici provinciali.

Per le ispezioni non eseguite e/o annullate non verrà corrisposto alcun compenso.

La Provincia si riserva la possibilità di compensare le ispezioni annullate con altre di pari numero.

Il servizio, tenuto conto del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria sull'elenco prezzi, potrà essere eseguito sino all'intero importo a base d'asta, atteso che i corrispettivi verranno pagati sulla base delle ispezioni effettivamente eseguite.

È facoltà della Provincia aumentare o diminuire l'importo dell'appalto nel limite del 6/5 (sesto quinto) dell'ammontare totale dell'appalto.

ART. 5 - VARIAZIONE DELL'APPALTO

Non possono essere introdotte modifiche essenziali alla natura dei servizi oggetto dell'appalto, ad eccezione delle varianti migliorative che verranno proposte in sede di gara, ai sensi dell'art. 7.

Nessuna modificazione a quanto appaltato può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'Appaltatore.

ART. 6 - OSSERVANZA DI LEGGI E NORME

Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente Capitolato d'Oneri e dal contratto, l'appalto è soggetto all'osservanza di tutte le norme, leggi e regolamenti concernenti l'oggetto e precisamente:

1. le condizioni presenti nel presente Capitolato d'Oneri;
2. le condizioni presenti nel Bando di Gara;
3. eventuale successiva legislazione in materia;
4. la Legge 10/91 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" ed i decreti 412/93 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art 4, comma 4 della legge 10/91" e 551/99 "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 412/93 in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici" e successive modifiche;
5. il D.lgs 192/95 " Attuazione della direttiva 2000/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e successive modifiche;
6. la D.G.R. 5117/07 e successive modifiche, tra cui la D.G.R. 8355/08 "Disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici nel territorio regionale";
7. le norme tecniche UNI che disciplinano le ispezioni degli impianti termici.

Ricade esclusivamente sull'Appaltatore l'osservanza scrupolosa di Leggi e Regolamenti emanati, anche successivamente alla stipula del contratto, aventi rapporto con i servizi oggetto dell'appalto.

Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente appalto, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire tutti gli ordini e ad assolvere tutte le direttive che venissero emanate dalla Provincia.

Per quanto non espressamente o diversamente disciplinato, si applicano le norme di cui al D.lgs 163/06 "Codice degli appalti pubblici" e del DPR 207/2010.

ART. 7 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio verrà aggiudicato con il criterio di cui all'art. 83 D.Lgs 163/2006 dell'offerta economicamente più vantaggiosa, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai seguenti elementi:

OFFERTA TECNICA (PIANO OPERATIVO): massimo punti 65 su 100

OFFERTA ECONOMICA: massimo punti 35 su 100

L'individuazione dell'offerta migliore avverrà con il metodo aggregativo – compensatore secondo la seguente formula

$$C_{(a)} = \sum_n [W_i * V_{(a)i}]$$

dove:

$C_{(a)}$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V_{(a)i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

\sum_n = sommatoria.

METODOLOGIA DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI OFFERTA TECNICA (PIANO OPERATIVO)

I coefficienti $V(a)$ saranno determinati per quanto riguarda tutti gli elementi di valutazione costituenti il piano operativo con il metodo del confronto a coppie di cui all'allegato P del DPR 207/2010 lettera a) punto 2.

L'impresa dovrà presentare il proprio PIANO OPERATIVO che descriva le modalità con cui verrà espletato il servizio sulla base dei criteri di seguito indicati. Il piano operativo dovrà essere formulato in armonia con le caratteristiche di massima previste nel capitolato speciale e della realtà territoriale provinciale, nonché con gli standard prescrizionali minimi previsti nel capitolato speciale. Il Piano operativo dovrà essere scritto in non più di 10 facciate di formato A4, scrittura Arial con carattere di dimensione non inferiore ad 11. Una facciata in A3 vale 2 facciate in A4.

La valutazione del PIANO OPERATIVO avverrà secondo gli elementi sotto indicati:

numero	Elementi di valutazione	Punteggio max
1	Pianificazione territoriale e cronologica delle ispezioni <i>Saranno valutate favorevolmente le indicazioni atte a ottimizzare il numero quotidiano delle ispezioni proposto in relazione all'esigenza di dare il minimo disturbo possibile all'utenza, in termini di orari di accesso agli impianti, di durata dell'ispezione, che garantisca un approccio cortese.</i>	10
2	Pianificazione delle modalità di gestione degli ispettori (numero totale impiegato nel servizio, numero di quelli giornalmente attivi e di quelli a disposizione per sostituzioni) e modalità di gestione delle richieste di ispezioni imprevedibili ed urgenti <i>Saranno valutati favorevolmente i livelli di dettaglio atti a definire l'impiego e la qualifica di tutto il personale operativo occorrente per la gestione dell'appalto, le modalità ed i criteri utilizzati per calcolare il personale a disposizione per le sostituzioni; inoltre sarà valutata la soluzione tecnica-gestionale adottata per gestire eventuali ispezioni imprevedibili ed urgenti disposte dalla Provincia a seguito di segnalazioni improvvisi pervenute da soggetti qualificati (Comuni, Forze dell'ordine, Autorità sanitarie, ...) di cui all'art. 3.</i>	10
3	Prestazioni migliorative rispetto a quanto previsto all'art. 3 del Capitolato con particolare riferimento allo svolgimento di attività di supporto al lavoro degli uffici provinciali, soprattutto in materia di gestione del CURIT <i>Saranno valutate favorevolmente proposte atte a migliorare gli standard qualitativi previsti in capitolato, in relazione esclusivamente al servizio oggetto dell'appalto; in particolare, il piano operativo deve descrivere le modalità di gestione della banca dati (CURIT), che l'appaltatore dichiara di assumersi, sgravandone gli uffici provinciali, in materia di:</i> - controllo dell'attendibilità dei dati relativi ai soggetti assegnati; - correzione dei dati esistenti o inserimento dei dati mancanti relativi all'impianto assegnato; - criteri di redazione dei campi del rapporto di ispezione relativi a: "Risultati della verifica", "Esito della prova", "Osservazioni del verificatore", "Anomalie" e "Pagamento verifica".	15
4	Numero, descrizione e caratteristiche tecniche degli strumenti e dei mezzi di trasporto che verranno utilizzati e loro impatto ambientale <i>Saranno valutati favorevolmente l'utilizzo di strumenti di misura recenti per tecnologia e taratura, di mezzi di trasporto a bassa emissione, di apparecchiature ausiliarie utili alla valutazione della situazione di sicurezza degli impianti ispezionati.</i>	5

5	Descrizione e caratteristiche delle modalità operative di redazione dei rapporti di ispezione <i>In particolare, saranno valutati:</i> - le modalità di compilazione del rapporto di ispezione; - il tempo di inserimento dei dati dell'ispezione nel CURIT se inferiore al termine massimo di 15 giorni previsto dall'art. 3 del Capitolato; - le modalità di fornitura dei rapporti di ispezione e l'articolazione del relativo report mensile.	5
6	Descrizione e caratteristiche delle operazioni di esecuzione delle misure e di rilievo delle condizioni di sicurezza degli impianti ispezionati <i>Verranno valutate positivamente modalità operative a minima interferenza nell'assetto dei locali ispezionati e orientate a valutare la sicurezza dell'intero impianto esaminato, che dovranno essere descritte indicando le parti degli impianti termici che più comunemente vengono verificate con la relativa normativa di riferimento.</i>	10
7	Descrizione delle modalità di approccio all'utenza, anche in caso di rifiuto dell'ispezione <i>Saranno valutate favorevolmente le proposte in cui vengono specificati i protocolli di comportamento degli ispettori nei casi di problemi di rapporti con gli utenti, che ottimizzino l'obiettivo di effettuare le ispezioni con correttezza tecnica e cortesia. In particolare, saranno valutati:</i> - il miglioramento della tolleranza nella puntualità rispetto al termine massimo di 120 minuti di cui all'art. 3; - le modalità di risposta a richieste di chiarimenti.	10

Si precisa che la mancata indicazione dei dati di offerta relativamente ai suddetti punti comporta l'esclusione dalla gara salvo il punto N. 3 (prestazioni migliorative) che è a discrezione del concorrente.

L'attribuzione dei punteggi agli elementi di valutazione, secondo il metodo del confronto a coppie, avverrà come di seguito descritto.

La determinazione dei coefficienti per la valutazione di ogni elemento qualitativo delle varie offerte è effettuata mediante impiego della tabella triangolare (vedi sotto), ove con le lettere A, B, C, D, E, F,N sono rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente. La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due.

Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire.

Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l'altro può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi intermedi. In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'offerente dell'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza ed in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere degli offerenti dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

Una volta terminato il confronto delle coppie:

- si sommano per ogni elemento i punti attribuiti a ciascun offerente da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.
- il coefficiente così ottenuto viene moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile per ogni elemento di valutazione (fattore ponderale) ottenendo il punteggio conseguito da ogni concorrente relativamente a ciascun elemento di valutazione.

	B	C	D	E	F	N
A							
	B						
		C					
			D				
				E			
						
						N-1	

Qualora le offerte ammesse siano in numero pari o inferiore a 2 (due) in luogo del metodo di cui sopra, la Commissione valuterà il contenuto di ciascuna offerta assegnandole, per ogni elemento di valutazione, un coefficiente V(a) pari alla media dei coefficienti, variabili da 0 a 1, attribuiti dai singoli commissari.

A corredo degli elementi di valutazione n. 1 e n. 2 del piano operativo dovrà essere compilata la sottostante tabella.

1	2	3	4	5
Comune (classe demografica)	Numero giornaliero di ispezioni inserire in cifre e in lettere	Numero di ispettori addetti inserire in cifre e in lettere	Orario delle ispezioni inserire in cifre e in lettere	Numero di ispettori per sostituzioni inserire in cifre e in lettere
< 1.000 abitanti	in cifre in lettere	in cifre in lettere	Dalle ore in cifre in lettere Alle ore in cifre in lettere	in cifre in lettere

1.000 ÷ 5.000	in cifre in lettere	in cifre in lettere	I Dalle ore in cifre in lettere Alle ore in cifre in lettere	in cifre in lettere
5.000 ÷ 10.000	in cifre in lettere	in cifre in lettere	Dalle ore in cifre in lettere Alle ore in cifre in lettere	in cifre in lettere
> 10.000	in cifre in lettere	in cifre in lettere	Dalle ore in cifre in lettere Alle ore in cifre in lettere	in cifre in lettere

Nella seconda colonna va indicato il numero massimo di ispezioni programmate per un giorno di servizio; nella terza colonna va indicato il numero totale di ispettori, nella quarta colonna vanno indicati l'orario della giornata in cui ha inizio la prima ispezione e l'orario di conclusione dell'ultima; nella quinta colonna vanno indicati il numero totale degli ispettori, aggiuntivo rispetto a quello della terza colonna, a disposizione per sostituzioni.

METODOLOGIA DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI OFFERTA ECONOMICA

Il coefficiente $V(a)$ sarà determinato con la seguente formula:

$$V(a) = Ra/R_{max}$$

$V(a)$ = coefficiente attribuito al concorrente

Ra = Ribasso percentuale offerto dal concorrente

R_{max} = Ribasso più alto offerto

ART. 8 RISOLUZIONE DELL'APPALTO

Qualora l'aggiudicatario non ottemperasse in tutto o in parte agli obblighi incombenti, sarà facoltà della Provincia risolvere il contratto e procedere a nuova aggiudicazione ai sensi di legge, a tutto rischio e pericolo dell'aggiudicatario.

La Provincia si riserva la facoltà di risolvere il contratto nei confronti dell'Appaltatore, previa diffida ad adempiere, anche per una sola delle seguenti cause:

- riscontro di gravi vizi;
- esecuzione dei servizi in modo difforme dalle prescrizioni del presente Capitolato e da quanto indicato nel piano operativo offerto;
- violazione delle disposizioni in materia di subappalto;
- mancata assunzione del servizio;
- abituale deficienza o negligenza del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano il servizio stesso;
- arbitrario abbandono dei servizi da parte dell'Appaltatore;
- situazione di frode o stato di insolvenza;
- altri inadempimenti al Codice Civile.

ART. 9 - RECESSO DAL CONTRATTO

A seguito dell'attuazione dell'art. 23, commi 14 e seguenti, del D.L 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214, la Provincia di Cremona si riserva la facoltà di recedere dal contratto in via unilaterale e senza indennizzo, qualora non si renda possibile il subentro contrattuale.

ART. 10 - DURATA DELL'APPALTO E TEMPI DI ESECUZIONE

L'appalto è relativo al periodo gennaio – giugno 2013, con facoltà di ripetizione della prestazione ai sensi dell'art. 57 – comma 5 – lett. b del D.Lgs. n. 163/2006. La Provincia consegnerà il servizio, decorsi 35 giorni dall'ultima comunicazione di aggiudicazione definitiva, mediante lettera di comunicazione di inizio servizio.

La programmazione delle ispezioni dovrà essere elaborata dall'Appaltatore in modo tale che le ispezioni dovranno essere svolte e completate entro il 30.6.2013.

ART. 11 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'APPALTATORE/REFERENTE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore s'impegna a svolgere l'attività prevista secondo i tempi e i modi individuati dal presente Capitolato d'Oneri.

Allo scopo designerà al proprio interno un responsabile che sarà considerato l'unico referente nei rapporti con la Provincia. Il referente deve essere reperibile telefonicamente e a disposizione della Provincia durante tutta la durata dell'appalto.

Per ottimizzare la comunicazione tra il responsabile dell'Appaltatore e la Provincia, il referente dell'Appaltatore deve essere in possesso di telefono cellulare, di fax e di indirizzo di posta elettronica.

Inoltre devono essere reperibili a mezzo telefono, e-mail e fax anche tutti gli ispettori che si trovassero impegnati nelle attività oggetto del presente appalto.

ART. 12 - PENALI

In caso di mancata trasmissione del rapporto di ispezione non verrà corrisposto il compenso dovuto.

Nel caso in cui un ispettore effettui più di 10 ritardi (oltre ai 120 minuti consentiti) o assenze verrà applicata una penale pari al 50% del compenso dovuto per gli impianti di cui trattasi; in questi casi l'ispettore deve avvisare tempestivamente la Provincia a mezzo di messaggio telematico con le opportune motivazioni.

In caso di errata compilazione non motivata di un rapporto di ispezione verrà applicata una penale pari al 50% del compenso dovuto.

In caso di incompleta compilazione non motivata di un rapporto di ispezione sarà applicata una penale variabile da € 10,00 all'intero compenso.

In caso di ritardo nell'immediata comunicazione (entro 1 giorno lavorativo) relativa a impianti potenzialmente pericolosi, per i quali si diffida dall'utilizzo, sarà applicata una penale pari a € 25,00.

In caso di ritardo nella consegna, sia telematica che cartacea, dei rapporti di prova sarà applicata una penale pari a € 1,00 per ogni rapporto di prova.

In caso di incompleta compilazione dei report degli appuntamenti per i quali non si è proceduto con l'ispezione sarà applicata una penale pari al 5% del compenso dovuto per l'attività svolta nell'arco di tempo a cui si riferisce il report stesso.

La penale verrà dedotta dalla prima fattura in scadenza; in caso di recidiva, le penali saranno raddoppiate.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, alla quale l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro quindici (15) giorni dalla notifica della contestazione inviata tramite Raccomandata A/R.

Le eventuali giustificazioni dell'Appaltatore saranno sottoposte a valutazione della Provincia, che deciderà sull'accoglimento o il rigetto delle stesse entro trenta (30) giorni.

Le suddette penali verranno inoltre applicate all'Appaltatore anche per eventuali irregolarità commesse dai collaboratori dall'Appaltatore stesso, nonché per lo scorretto comportamento degli ispettori nei confronti del pubblico o per indisciplina nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente e formalmente documentate.

L'ispettore è tenuto a comportarsi in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia tra la Provincia e i cittadini, pertanto garantisce le migliori qualità del servizio.

ART. 13 – PAGAMENTI

Al termine di ogni mese di esecuzione del servizio dovrà essere emessa, una fattura che sarà liquidata entro i termini massimi previsti dalla normativa.

I pagamenti verranno effettuati mediante accredito sul "conto corrente dedicato" che l'Appaltatore avrà cura di comunicare alla Provincia nei termini di cui all'art. 3 L. 136/2010 e successive modifiche.

Ogni pagamento sarà effettuato sulla base delle ispezioni effettivamente eseguite nel mese di riferimento, previa consegna dei rapporti di verifica e del relativo report, a seguito della verifica che il servizio sia stato svolto nei modi e nei tempi previsti dal presente Capitolato.

L'ultima fattura sarà liquidata dopo l'emissione del certificato di corretta esecuzione di cui all'art. 17 del presente Capitolato.

ART. 14 - DEPOSITO CAUZIONALE

Garanzia contrattuale per la stipula del contratto

L'Appaltatore, a garanzia degli oneri derivanti alla Provincia a causa del mancato o inesatto adempimento contrattuale, deve prestare, prima della stipula del contratto, una garanzia fidejussoria sull'importo contrattuale, nei modi di cui all'art. 113 del D.lgs 163/06. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria dal parte dell'Amministrazione, la quale aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 15 - GARANZIE

Polizza assicurativa per responsabilità civile per danni verso terzi

Dovrà essere prodotta una polizza che dovrà assicurare la Provincia contro la responsabilità civile per gli eventuali danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio, per un massimale minimo per sinistro di € 1.200.000,00 (unmilione duecentomila/00). Tale polizza dovrà specificatamente prevedere che "tra le persone sono compresi i rappresentanti della Provincia e/o tecnici da essa incaricati e dell'Appaltatore quando presenti sul luogo di espletamento del servizio".

La copertura assicurativa decorre dalla data di inizio del servizio e cessa alla data di emissione del certificato finale di regolare e corretta esecuzione del servizio.

ART. 16 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto dell'Appaltatore di cedere, in tutto o in parte, i servizi oggetto del presente appalto.

Il subappalto è ammesso nei modi e nei termini di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006; si precisa che questa Amministrazione non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori o cottimisti: a tal proposito, fatte salve le ulteriori verifiche previste dalle vigenti disposizioni, è fatto obbligo all'aggiudicatario di trasmettere all'Ente Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore, copia delle fatture quietanzate dei pagamenti effettuati a favore dei subappaltatori o cottimisti con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

ART. 17 - CERTIFICATO FINALE DI REGOLARE E CORRETTA ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Entro 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione del servizio, il Dirigente di Settore emetterà il Certificato finale di regolare e corretta esecuzione del servizio.

ART. 18 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'esecuzione dell'appalto è soggetta, all'osservanza della normativa vigente in materia.

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione dei servizi appaltati in conformità a quanto prescritto, della rispondenza di quanto previsto alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto. L'Appaltatore è tenuto a svolgere il servizio mediante personale idoneo.

I nominativi del Referente di cui all'art. 11 e degli ispettori che eseguiranno le ispezioni dovranno essere indicati alla Provincia prima dell'inizio della prestazione.

L'Appaltatore è responsabile della capacità professionale e del corretto comportamento nell'esecuzione del servizio anche nei riguardi di terzi, di tutti i propri collaboratori e si obbliga ad osservare ed a far osservare da questi la prescrizioni ricevute dalla Provincia, concernenti aspetti sia disciplinari che comportamentali e ad allontanare quei collaboratori che risultassero, a giudizio dei responsabili delegati della Provincia, non idonei o indesiderabili e che si dimostrassero di insufficiente specializzazione e professionalità, ovvero incapaci o inadempienti agli ordini dello stesso Appaltatore. Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui al presente articolo, la Provincia, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere il servizio o risolvere il contratto.

ART. 19 - PERSONALE DELL'APPALTATORE: REQUISITI, COMPITI ED OBBLIGHI

Il personale destinato alle ispezioni dovrà essere, per qualità e numero, adeguato all'importanza del servizio.

Il personale ispettore dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- avere uno tra i seguenti titoli di studio:
 1. laurea in materia tecnica specifica conseguita presso un'università statale riconosciuta (ingegneria, architettura, fisica);
 2. laurea breve in ingegneria, architettura, chimica industriale, fisica, nel cui piano di studi sia stato inserito almeno uno dei seguenti esami: sistemi per l'ingegneria e l'ambiente, fisica tecnica industriale, fisica tecnica ambientale, fisica teorica, modelli e metodi matematici, misure meccaniche e termiche, chimica industriale, principi di ingegneria chimica;
 3. diploma di perito industriale, conseguito presso un istituto statale o riconosciuto, in costruzioni aeronautiche, edilizia, fisica industriale, industria mineraria, industria, navalmeccanica, industrie metalmeccaniche, meccanica, meccanica di precisione, metallurgia, termotecnica;
 4. diploma di maturità professionale in "tecnico delle industrie meccaniche".

Coloro che sono in possesso dei diplomi di cui ai punti 3 e 4 dovranno aver effettuato almeno un anno continuativo alle dirette dipendenze o come collaboratore tecnico nelle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti in un'impresa del settore. Tale tirocinio dovrà essere documentato per iscritto dall'Azienda presso cui lo stesso è stato svolto.

Il titolo di studio non è richiesto per tutti gli ispettori già operanti sul territorio della Regione Lombardia alla data di entrata in vigore della D.G.R. 5117/07. Tale attività deve essere attestata dagli Enti Locali competenti presso cui hanno prestato la loro opera.

Per tutti è richiesto inoltre il possesso di attestato di idoneità tecnica all'effettuazione delle operazioni di controllo dello stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici, rilasciato dall'E.N.E.A. (Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente) nei modi e nei termini previsti dall'ente stesso.

L'Appaltatore dovrà, inoltre, osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti e comunica gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

Tutti i collaboratori dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza, a tenere un comportamento gentile e disponibile, soprattutto durante la prima fase di approccio, atta a definire l'appuntamento per la verifica e ad indossare il cartellino di riconoscimento fornito dalla Provincia, a non effettuare in alcun modo, nel corso delle operazioni di ispezione, opera di promozione di eventuali ulteriori servizi e/o forniture di qualsivoglia tipologia, propri o di terzi, evitando conflitti di interesse e non utilizzando a fini privati le informazioni acquisite durante l'espletamento delle ispezioni.

L'accertamento di reiterati episodi di comportamento scorretto o di atteggiamento irrispettoso consentirà che il personale inadempiente, su richiesta insindacabile della Provincia, venga sostituito entro le successive 24 (ventiquattro) ore.

ART. 20 - TUTELA DEI LAVORATORI, SICUREZZA E PAGAMENTO DEI DIPENDENTI

Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra la Provincia ed il personale addetto al servizio; le prestazioni sono compiute sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale rischio dell'Appaltatore.

L'Appaltatore deve comunque:

- applicare il contratto collettivo nazionale di categoria e gli eventuali accordi integrativi previsti a livello territoriale;
- adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire la sicurezza del personale impiegato nell'esecuzione del servizio e adempiere agli obblighi di sicurezza all'interno della struttura aziendale secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

ART. 21 - RISERVATEZZA DEI DATI

Gli elenchi forniti, gli indirizzi ed i nominativi, nonché i dati derivanti dai controlli resteranno di unica ed esclusiva proprietà della Provincia.

L'Appaltatore s'impegna altresì a non trasmettere ad alcuno le informazioni ottenute nello svolgimento del presente incarico, fatti salvi gli usi previsti dalla legge 10/91, DPR 412/93 e DPR 551/99 e della DGR 8355/08.

L'impegno all'obbligo della riservatezza dei dati sarà, per l'Appaltatore, vincolante anche al termine del lavoro eseguito, fatto salvo il diritto di utilizzare a carattere promozionale una presentazione del lavoro svolto.

ART. 22 - INCOMPATIBILITA'

Oltre ai divieti di cui agli artt. 1 e 2 dell'Allegato I del D.P.R. 412/93 e s.m.i., l'Appaltatore ed i suoi ispettori, pena la risoluzione anticipata del contratto, si impegnano ai sensi del comma 19 dell'Art. 11 del D.P.R. n. 412/93, così come modificato dal D.P.R. 551/99, a non svolgere nel contempo la funzione di responsabile dell'esercizio e della manutenzione su impianti termici, anche in qualità di solo prestatore d'opera, che è chiamato a verificare; in particolare, nel caso in cui un ispettore accerti che l'impianto su cui deve svolgere l'ispezione è stato oggetto di fabbricazione, installazione o manutenzione da parte di lui stesso, deve astenersi dall'effettuare l'ispezione sull'impianto e segnalare al più presto alla Provincia la propria incompatibilità; la Provincia senza ritardo provvederà ad assegnare una verifica sostitutiva di pari importo.

ART. 23 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELLA PROVINCIA

La Provincia si impegna a fornire all'Appaltatore tutto quanto necessario all'espletamento del servizio, compresi gli eventuali moduli cartacei su cui redigere i rapporti di verifica.

La Provincia si riserva di designare tempestivamente un proprio referente tecnico; l'Appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle istruzioni e degli ordini impartiti dal referente tecnico.

Al referente tecnico compete il controllo della corrispondenza del servizio a quanto prescritto nel presente Capitolato ed a quanto indicato nel piano operativo offerto.

ART. 24 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia derivante dal presente capitolato è competente in via esclusiva il foro di Cremona.

ART. 25 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente richiamato dal presente Capitolato d'Oneri, si rimanda alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.